

Comune di Calanca

Cantone dei Grigioni



Legge fiscale

Legge fiscale comunale di Calanca

I. DISPOSIZIONI GENERALI	3
II. DIRITTO MATERIALE	3
1. Imposte sul reddito e sulla sostanza	3
2. Imposta sul trapasso di proprietà	3
3. Imposta sugli immobili	4
4. Imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni	4
5. Tassa sui cani	5
III. DIRITTO FORMALE	6
1. Autorità	6
2. Riscossione	6
3. Indennizzo	7
IV. DISPOSIZIONI FINALI	7

I. Disposizioni generali

Art. 1

1 Il Comune di Calanca riscuote le seguenti imposte secondo le disposizioni Oggetto del diritto cantonale:

- a) un'imposta sul reddito e sulla sostanza;
- b) un'imposta sugli utili da sostanza immobiliare;
- c) un recupero d'imposta e un'imposta penale, nonché multe disciplinari;
- d) un'imposta sul trapasso di proprietà;
- e) un'imposta sugli immobili.

2 Il Comune di Calanca riscuote le seguenti imposte secondo la presente legge:

- a) un'imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni;
- b) una tassa sui cani.

3 Il Comune di Calanca riscuote inoltre le seguenti imposte secondo il regolamento comunale:

- a) una tassa di soggiorno e promozione turistica

Art. 2

Per quanto la presente legge non preveda una regolamentazione, si applicano Diritto sussidiario per analogia le disposizioni della legge sulle imposte comunali e di culto del Cantone dei Grigioni (LImpCC, CSC 720.200) nonché della legge cantonale sulle imposte (CSC 720.000).

II. Diritto materiale

1. IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA

Art. 3

1 Le imposte sul reddito e sulla sostanza vengono rimosse in percentuale Tasso fiscale sull'imposta cantonale semplice.

2 L'Assemblea comunale stabilisce al più tardi nel mese di dicembre il tasso fiscale per l'anno fiscale successivo.

2. IMPOSTA SUL TRAPASSO DI PROPRIETÀ

Art. 4

L'imposta sul trapasso di proprietà ammonta al 2 percento.

Aliquota d'imposta

3. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI

Art. 5

Aliquota
d'imposta

L'imposta sugli immobili ammonta all'1.5 permille.

4. IMPOSTA SULLE QUOTE EREDITARIE E SULLE DONAZIONI

Art. 6

Oggetto e
determinazione

¹ Ogni incremento patrimoniale che determina l'imposta cantonale sulla massa successoria, rispettivamente sulle donazioni è soggetto all'imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni.

² I beni patrimoniali soggetti all'imposta e la determinazione dell'imposta si conformano alle prescrizioni del diritto cantonale.

³ Se l'assegnazione consiste in un usufrutto o in una prestazione ricorrente, per la tassazione è determinante il valore capitalizzato.

Art. 7

Soggetto
fiscale

Il beneficiario dell'assegnazione è soggetto all'imposta se:

- a) al momento del suo decesso, rispettivamente del versamento dell'assegnazione il testatore, rispettivamente il donatore era domiciliato nel Comune di Calanca; fa eccezione la parte dell'incremento patrimoniale che consiste in fondi non situati sul territorio comunale;
- b) l'assegnazione consiste in fondi situati sul territorio comunale o in diritti reali su di essi;
- c) al momento del conferimento di premi e doni d'onore del Cantone è domiciliato nel Comune di Calanca.

Art. 8

Esenzione
soggettiva

Sono esenti dall'imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni:

- a) il coniuge superstite;
- b) i partner registrati;
- c) i discendenti, i figliastri e i figli affiliati, nonché i loro discendenti;
- d) le persone esenti dall'imposta sul trapasso di proprietà secondo il diritto cantonale;
- e) i genitori;

Art. 9

Calcolo
dell'imposta

¹ Nel calcolo dell'imposta vengono dedotti:

- a) dalle assegnazioni a persone bisognose CHF 14'000.00;
- b) da ogni altra assegnazione CHF 7'000.00.

2 Gli importi stabiliti nel capoverso 1 sono indicizzati.

3 In caso di assoggettamento parziale le deduzioni vengono concesse pro rata.

4 In caso di più assegnazioni allo stesso beneficiario da parte della stessa persona la suddetta deduzione può essere fatta valere una sola volta in cinque anni.

5 L'imposta ammonta:

- a) per la stirpe dei genitori al 4 per cento;
- b) per la stirpe dei nonni all'8 per cento;
- b) per gli altri beneficiari al 15 per cento;
- c) per concubini al 5 per cento.

Art. 10

1 L'imposta sulle quote ereditarie deve essere versata prelevandola dalla massa successoria prima della divisione ereditaria e viene riscossa in una sola volta per tutti gli eredi e legatari. Riscossione e responsabilità

2 Più beneficiari di assegnazioni rispondono solidalmente dell'imposta fino all'ammontare del loro arricchimento.

3 L'amministratore della successione nominato d'ufficio o designato dagli eredi e l'esecutore testamentario rispondono solidalmente fino all'ammontare della massa successoria netta.

5. TASSA SUI CANI

Art. 11

Per ogni cane di più di tre mesi tenuto sul territorio comunale deve essere riscossa una tassa. Oggetto fiscale

Art. 12

È soggetto al pagamento della tassa il detentore di un cane, il quale è anche tenuto a notificare al Comune i suoi animali entro 30 giorni. Soggetto fiscale

Art. 13

Sono esenti dalla tassa sui cani: Esenzione

- a) i cani poliziotto;
- b) i cani da ricerca persone o da catastrofe;
- c) i cani per non vedenti e non udenti.

Art. 14

Calcolo della
tassa

¹ La tassa ammonta all'anno per cane a CHF 40.00, per ogni ulteriore cane nella stessa economia domestica a CHF 60.00. Il Municipio può adeguare questi importi al rincaro.

² Se il cane non viene tenuto durante tutto l'anno sul territorio comunale, è dovuta soltanto una tassa pro rata, almeno però per tre mesi.

³ La tassa deve essere pagata ogni anno entro il 1. giugno.

III. Diritto formale

1. AUTORITÀ

Art. 15

Municipio

Il Municipio decide:

- a) su richieste di agevolazione fiscale;
- b) sull'adesione ad accordi di reciprocità del Cantone in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni.

Art. 16

Ufficio fiscale
comunale

¹ L'esecuzione della presente legge spetta all'Ufficio fiscale comunale, nella misura in cui non sia competente il Municipio.

² L'Ufficio fiscale comunale è inoltre competente per l'esecuzione dei compiti assegnati ai comuni dalla legge cantonale sulle imposte.

³ Il Comune può delegare a terzi i propri compiti di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 17

Altre Autorità

¹ Le imposte sul reddito e sulla sostanza, nonché l'imposta sugli immobili riscossa insieme a queste ultime vengono tassate dall'alleanza di tassazione regionale del Moesano.

² Il Municipio di Calanca può delegare, dietro indennizzo, la tassazione di altre imposte all'alleanza di tassazione regionale del Moesano.

2. RISCOSSIONE

Art. 18

Esigibilità

¹ Le imposte sul reddito e sulla sostanza diventano esigibili alla fine dell'anno fiscale.

² L'esigibilità dell'imposta sugli immobili si conforma alle imposte dirette se viene riscossa insieme a queste.

³ L'esigibilità dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare si conforma al diritto cantonale.

⁴ Le altre imposte e le multe disciplinari diventano esigibili con la fatturazione.

⁵ Con la fine dell'assoggettamento in Svizzera o con la dichiarazione di fallimento ogni imposta o multa diventa subito esigibile.

Art. 19

1 Su riserva del capoverso 2 le imposte e le multe disciplinari devono essere pagate entro 90 giorni dalla scadenza. Termine di pagamento

2 Il termine di pagamento dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare si conforma al diritto cantonale.

3 L'imposta sugli immobili riscossa separatamente deve essere pagata entro 30 giorni dalla scadenza.

4 Per le imposte sul reddito e sulla sostanza, nonché per l'imposta sugli immobili riscossa insieme a queste il Municipio può prevedere il pagamento in due rate nell'anno seguente l'anno fiscale.

3 Con la fine dell'assoggettamento in Svizzera o con la dichiarazione di fallimento ogni imposta o multa deve essere pagata subito.

Art. 20

I condoni fiscali e gli stralci amministrativi vengono decisi:

Condono
fiscale

a) dall'Ufficio fiscale comunale fino a un importo di CHF 500.00 all'anno;

b) dal Municipio per importi superiori.

3. INDENNIZZO

Art. 21

Il Comune di Calanca viene indennizzato dalle Chiese riconosciute dallo Stato e dai comuni parrocchiali con il 2 per cento delle imposte riscosse.

IV. Disposizioni finali

Art. 22

1 La presente legge è stata accettata dall'Assemblea comunale il 19 ottobre 2014. Essa entra in vigore il 1° gennaio 2015. Entrata in vigore

2 Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di altri atti normativi in contrasto con essa.

Il Municipio di Calanca

Il Sindaco:

R. Keller


La Segretaria:

M. Navoni

Approvato dal Governo secondo
decreto n. 1069 del 25.11.2014


In nome del Governo

Il Presidente:



Dr. M. Cavigelli

Il Cancelliere:



Dr. C. Riesen

